

In caso di errori nella compilazione della comunicazione per cessione entro cinque giorni si può annullare, poi le correzioni sono ammesse

Cessione del 110%, correzioni fino all'utilizzo del bonus

Giuseppe Carucci
Barbara Zanardi

Nel caso in cui si siano commessi errori nella compilazione del modello per l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, è possibile annullare la comunicazione o inviargli una interamente sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Ogni comunicazione inviata oltre questa tempistica si aggiunge alle precedenti, secondo quanto previsto dal punto 4,7 del provvedimento n. 283847/2020. Si tratta, dunque, di capire come rimediare nei casi in cui ci si accorga dell'errore solo successivamente.

Viene in aiuto la risposta 590/2020, nella quale l'agenzia delle Entrate, con riferimento ad un intervento di riqualificazione energetica (il cosiddetto ecobonus), ha affermato che è possibile «correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario».

Seppur la risposta si riferisca all'opzione prevista nell'articolo 14, comma 3.1, del Dl 63/2013 e nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, si ritiene che la possibilità di correggere la compilazione errata della comunicazione possa essere estesa, negli stessi termini, alla comunicazione effettuata in base all'articolo 121 del Dl 34/2020.

Nel caso in cui, ad esempio, nella comunicazione di opzione inviata in data 1° febbraio 2021 per le spese sostenute nel 2020, il beneficiario dell'agevolazione abbia indicato, nel campo relativo all'importo del credito ceduto, il totale della spesa sostenuta in luogo dell'importo detraibile (ad esempio, abbia indicato per un intervento ammesso al superbonus l'importo della spesa pari a 10mila euro in luogo dell'importo del credito ce-

duto pari a 11mila euro), dovrebbe essere possibile rimediare all'errore commesso entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

Sempre restando all'esempio riportato, ci sarebbe tempo di correggere la comunicazione inviandone un'altra, anche oltre il cinque marzo 2021 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio) ma comunque entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

La comunicazione omessa

Per quanto riguarda, invece, il caso di comunicazioni omesse, il provvedimento 283847/2020, al punto 4,9 prevede che il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l'opzione (di cessione del credito o sconto in fattura) inefficace nei confronti dell'agenzia delle Entrate.

Parrebbe dunque non essere possibile per l'adempimento in esame avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, previsto dall'articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, applicabile invece in relazione alla comunicazione all'Enea per i lavori di efficienza energetica degli edifici (circolare 13/2013).

In base a questo istituto, la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione non tempestivamente eseguita, non è preclusa laddove il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, effettuati la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997).

La remissione in bonis, infine, opera a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.



L'appuntamento
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus



I DUBBI RISOLTI

Nel modello i dati dei fornitori

L'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito di cui all'articolo 121 del Dl 34/2020 deve essere comunicata all'agenzia delle Entrate utilizzando un modello specifico.

Il soggetto tenuto alla presentazione della comunicazione è il beneficiario, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari e su parti comuni di edifici non condominiali, oppure l'amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici con proprietà di tipo condominiale.

Nel Quadro A della comunicazione, oltre a identificare il tipo di intervento per cui sono state sostenute le spese, devono essere indicati ulteriori elementi utili, tra cui l'anno di sostenimento delle stesse. Perciò occorre fare riferimento al principio di cassa quando le spese sono sostenute dal beneficiario dell'agevolazione al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, oppure al principio di competenza economica quando le spese sono sostenute dal beneficiario dell'agevolazione nell'esercizio di impresa, comprese le imprese minori.

Per i contribuenti che applicano il principio di cassa, nel caso di applicazione, da parte del fornitore, dello sconto sull'intero corrispettivo, la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fattura. Se

la comunicazione viene presentata dal beneficiario, nella Sezione I del Quadro C deve essere barrata la casella "A" per lo sconto in fattura e "B" per la cessione del credito. Inoltre, il beneficiario deve indicare l'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto che è pari alla detrazione spettante.

Nel caso, ad esempio, di opzione per lo sconto in fattura e di intervento ammesso al superbonus, l'importo da indicare è pari al 10% dello sconto applicato. Nel quadro Quadro D della comunicazione si indicano i cessionari del credito di imposta e i fornitori che hanno concesso lo sconto sul corrispettivo, la data di esercizio dell'opzione, e la suddivisione per destinatario dell'ammontare del credito ceduto o dello sconto.

L'esempio

Si pensi, ad esempio, al proprietario di un edificio unifamiliare che ha sostenuto nel mese di novembre 2020 una spesa di 40 mila agevolabile con il superbonus che, pertanto, dà diritto ad una detrazione pari a 4,4 mila euro (la spesa corrisponde a 36 mila euro per l'intervento edile effettuato dal fornitore Alfa, 2 mila per l'asseverazione del professionista Beta e 2 mila per il visto di conformità del professionista Gamma). Il 12 dicembre

2020 è stato concordato e sono state rifatte. Nel quadro C, la casella A e si indica nel campo "importo contributo" mentre: D si indicherà il codice data del 12 dicembre: 39.600 euro e ai rispettivamente, quello di Bet mesidemo importo.

L'amministratore

La "Sezione II", del Quadro C, invece, compilata e presentata dall'amministratore di condominio (o, nel caso di condominio, dal singolo condominante), indicando il codice fiscale che esercita l'opzione in fattura "B" per la detrazione. Inoltre, in corrispondenza del contributo della spesa sostenuta dal singolo condominante (messi dalla legge) si indica il corrispettivo ad credito o che sorge in fronte dello sconto a